

ENTE PARCO NATURALE  
REGIONALE DEL FIUME SILE



# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

**TRIENNIO 2021-2023**

## Sommario

1 Presentazione	Pag. 2
2 Premesse	Pag. 3
2.1 Il contesto di riferimento	Pag. 3
2.2 I Piani triennali di prevenzione della Corruzione	Pag. 4
3 Il procedimento di elaborazione del Piano	Pag. 5
3.1 Gli uffici coinvolti per la redazione ed attuazione del Piano. Il responsabile della anticorruzione	Pag. 5
3.2 Il percorso di prevenzione	Pag. 6
4 Le aree di rischio	Pag. 7
4.1 Le categorie generali di rischio delle attività dell'Ente	Pag. 7
4.2 I singoli rischi specifici	Pag. 8
5 Le singole aree di rischio e le misure di prevenzione da adottarsi	Pag. 11
5.1 Area acquisizione e progressione del personale, gestione degli incarichi esterni	Pag. 11
5.2 Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Pag. 12
5.3 Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Pag. 14
5.4 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Pag. 16
5.5 Altre misure	Pag. 17
6 Collegamento con il Piano delle performances	Pag. 17
7 Trasparenza	Pag. 18
7.1 Quadro normativo	Pag. 18
7.2 Soggetti coinvolti	Pag. 19
7.3 Modalità operative e di vigilanza	Pag. 19
7.4 Obiettivi strategici	Pag. 20

## 1. PRESENTAZIONE

Qui di seguito viene presentato il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 dell'Ente Parco Naturale regionale del Fiume Sile.

Il Piano va letto in connessione al Piano della Performance 2021-2023 e costituirà il punto di riferimento dell'azione amministrativa dell'Ente nel prossimo triennio.

Il Piano è stato redatto prendendo a riferimento il Piano Nazionale e successivi aggiornamenti, approvati, ai sensi della L. 190/2012, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è stato adattato in considerazione delle caratteristiche organizzative dell'Ente.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa Santina Serenella  
Grande

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Arturo Pizzolon



## 2. PREMESSE

### 2.1 Il contesto di riferimento

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal presente documento e dai vari atti adottati in materia, su cui si tornerà di seguito, ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La Corte dei Conti, ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da *“fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–amministrativo-sistemico.”* *“La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia della Nazione.”* Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che *“La risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica.”* *“(…) Da qui, l'importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione.”*

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al nostro Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno, ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita.

Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema delle economie, il tema della prevenzione ha da tempo assunto un rilievo sovranazionale. Così, a partire dagli anni novanta sono state stipulate convenzioni internazionali e, successivamente, sono stati messi a punto politiche, raccomandazioni e altri strumenti a livello internazionale.

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante l'approvazione della legge n. 190 del 2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, sono:

- elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- adozione dei P.T.P.C.;

- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

1. *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;*
2. *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012;*
3. *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;*
4. *Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.*

## **2.2 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione**

Il primo tassello per l'attuazione del sistema così introdotto è dato dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC in data 11 settembre 2013 e dai successivi aggiornamenti, da ultimo quello approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019), ai quali il presente piano si ispira e fa riferimento.

A cascata, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (di seguito) P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della L. n. 190 del 2012.

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

In base alle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale le amministrazioni tenute all'approvazione dei P.T.P.C. sono:

*“a) amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 diverse da quelle di cui al punto b) (comma 5);*

*b) amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici”.*

Per enti pubblici di cui alla lettera b) si intendono gli enti pubblici sottoposti al controllo di regioni ed enti locali.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, devono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Il Piano Nazionale Anticorruzione ha inoltre definito, gli ambiti/macro settori, che devono essere presenti all'interno del P.T.P.C. per una sua adeguata articolazione.

<b>SOGGETTI:</b> vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio ...);
<b>AREE DI RISCHIO:</b> frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, L. n. 190 del 2012);
<b>MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:</b> sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla L. n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A. e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l'ambito "soggetti" in relazione all'imputazione di compiti e di responsabilità;
<b>TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO:</b> sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto; previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione;
<b>COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES:</b> gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performances.
<b>TRASPARENZA:</b> con D.Lgs n. 97/2016 è stata inserita nel P.T.P.C. apposita sezione dedicata alla trasparenza che individua i soggetti coinvolti negli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013, le modalità operative e di vigilanza individuate dall'Ente, gli obiettivi strategici.

### 3. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PIANO

#### 3.1 Gli uffici coinvolti per la redazione ed attuazione del Piano. Il responsabile anticorruzione

Il presente programma è stato redatto dagli uffici dell'Ente e validato dal Funzionario responsabile del Servizio amministrativo – funzionario, f.f. di direttore dell'Ente stesso. Va ricordato che l'elaborazione dei Piani strategici, introdotti dalla recente normativa sopra citata, sconta le difficoltà legate all'assenza di un Direttore di ruolo, con lo svolgimento delle funzioni gestionali dirigenziali, cui compete il profilo di Responsabile dell'anticorruzione. Si auspica in questo senso la possibilità di un dialogo con la Regione, al fine di poter individuare una figura di Responsabile, eventualmente condivisa con gli altri Enti Parco.

Si aggiunge la perdurante carenza di personale di ruolo in organico all'Ente stesso, che vede attualmente operare al suo interno solo 7 unità di personale, di cui 1 unità a tempo determinato, sulle 14 previste. Si rinvia, per quanto riguarda l'analisi organizzativa dell'Ente a quanto contenuto nel Piano della Performance 2021-2023, rinvenibile all'indirizzo [www.parcosile.it](http://www.parcosile.it).

Le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione da adottarsi da parte delle PP.AA. sono state implementate, quindi, dall'Ente Parco, come verranno di seguito esposte, laddove la situazione organizzativa attuale dell'Ente medesimo lo consente.

Come suggerito nel PNA 2019, Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", il sistema di gestione del rischio corruttivo deve essere semplificato, attraverso "*un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera*".

Per quanto riguarda il monitoraggio esterno e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'Ente Parco in quanto ente strumentale della Regione del Veneto, ricorrerà, analogamente a quanto previsto per la validazione del Piano della Performance ed il sistema di valutazione, al supporto dell'Organismo indipendente di valutazione unico regionale (OIV).

### **3.2 Il percorso di prevenzione**

L'Ente ha provveduto all'individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio come basso, medio od alto.

Per tale catalogazione si è fatto riferimento all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione "tabella di valutazione del rischio" a cui si rinvia.

Per i procedimenti/processi ad alto rischio corruzione, in ottemperanza alla metodologia prevista all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, nel presente piano sono stati considerati per il triennio di vigenza del presente Piano tutti quei processi/procedimenti che sono stati valutati a rischio medio o alto in considerazione:

a) della probabilità media/alta che il rischio illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si realizzi;

b) delle ripercussioni sull'Ente Parco di azioni amministrative non conformi alla legge, causa di fattispecie corruttive o comunque di pronunciamenti giudiziari a carico dell'ente stesso e che si sono realizzati nell'ultimo quinquennio.

La prevenzione della corruzione deve avvenire attraverso *misure obbligatorie* previste per legge e attraverso eventuali *misure facoltative*, la cui attivazione potrebbe rendersi opportuna in considerazione della particolare situazione di contesto che sarà monitorata in *progress*. In particolare, quanto alle individuazioni di eventuali *nuove* aree a rischio di corruzione, previa verifica e valutazione delle *mappature dei processi/procedimenti*, l'Ente provvederà a rimodulare il *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, attraverso l'introduzione di eventuali ulteriori misure di prevenzione.

I principali atti adottati dall'Ente sono poi sottoposti al controllo di legittimità e merito regionale ai sensi della Legge regionale 53/1993, così come modificata ed integrata dalla L.R. 42/2018.

Per quanto concerne, infine, i lavori pubblici di cui l'Ente Parco risulta stazione appaltante, trattandosi di lavori eseguiti a seguito di finanziamenti ottenuti dalla Regione del Veneto, si applica lo stringente regime del controllo e della rendicontazione previsti dalla struttura regionale competente per materia.

#### 4. LE AREE DI RISCHIO

##### 4.1 Le categorie generali di rischio delle attività dell'Ente

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<p><b>Acquisizione e progressione del personale</b></p>	<p>Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione</p>
<p><b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>



#### 4.2. I singoli rischi specifici

Per ogni area di rischio, si procede ora all'analisi dei singoli rischi specifici:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
<p style="text-align: center;"><b>Acquisizione e progressione del personale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Reclutamento</b></p>	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Progressioni di carriera</b></p>	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Consulenze e collaborazioni</b></p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi</p>

		professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
	<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
<b>Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture</b> <b>Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture</b>	<b>Requisiti di qualificazione</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
	<b>Valutazione delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
	<b>Affidamenti diretti</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.

	<b>Revoca del bando</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	<b>Redazione del cronoprogramma</b>	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni.
	<b>Subappalto</b>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
	<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della Commissione
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

	<b>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe, ammissioni)</b>	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati</b>	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Rilascio di pareri con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

## 5. LE SINGOLE AREE DI RISCHIO E LE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARSI

### 5.1 Area acquisizione e progressione del personale, gestione degli incarichi esterni

Va premesso che le procedure di assunzione del personale mediante procedure concorsuali e le progressioni orizzontali di carriera devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto, Ente controllante e vigilante.

I comportamenti che possono determinare l'illecito e i relativi **rischi** sono da considerarsi **bassi**.

**Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi di consulenza esterna**, anche essi devono essere autorizzati dalla Regione del Veneto e sottostanno alle sempre più stringenti limitazioni introdotte dalla normativa in materia di spending review degli apparati pubblici.

Tutte le operazioni selettive e di sviluppo professionale, nonché tutte le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali ex art. 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 ed ex D. lgs 50/2016, debbono essere gestite collegialmente.

L'ambito del rischio incarichi e consulenza riguarda tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura, ingegneria e faunistici, le varie convenzioni per il presidio dei servizi di competenza, gli incarichi ai legali per attività di consulenza, gli incarichi di consulenza, di collaborazione e professionali a qualsiasi titolo. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito riguardano in modo particolare il potenziale mancato rispetto del criterio della rotazione e una sovrastima dei costi preventivati, nonché il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. In tale ambito il **rischio** è da ritenersi **alto**.

### Misure di prevenzione dei rischi

- Nell'ambito del conferimento degli incarichi di cui all'art. 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 ed in applicazione del D. lgs 50/2016, a prescindere dalla professionalità in oggetto, alle procedure selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal D. lgs 33/2013.
- **Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza del Responsabile amministrativo, f.f. di Direttore.**
- Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto del Funzionario amministrativo che dà avvio alla procedura della contrattazione.
- Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista.
- Rotazione periodica del responsabile del procedimento. La misura viene implementata laddove possibile, in considerazione della presenza in servizio di una sola unità di categoria D. Si è fatto ricorso a nomina di RUP esterni dipendenti dell'Amministrazione regionale, ente controllante.
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. Massima attenzione viene data al rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53 D.Lgs 165/2001, ma non si ravvisa la necessità di predisporre un apposito regolamento, stante l'esiguo numero di personale in servizio. In ogni caso si farà riferimento alla disciplina dettata dalla Regione del Veneto con riferimento all'attività extra ufficio del proprio personale, inquadrato contrattualmente nello stesso comparto Regioni Autonomie Locali, in cui è inserito il personale in servizio presso l'Ente Parco.
- Distinzione tra responsabile del procedimento e Funzionario firmatario dell'atto finale: laddove possibile, in considerazione dell'esiguo numero di personale in servizio. Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi.

### **5.2 Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

L'Ente Parco figura sia quale stazione appaltante in merito a procedure di affidamento lavori pubblici finanziate tramite il ricorso alla programmazione comunitaria, sia procede autonomamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture, appaltati ricorrendo a finanziamenti ordinari regionali ovvero a risorse proprie.

In un ambito quale quello degli appalti pubblici i comportamenti che possono determinare l'illecito sono ormai ben conosciuti e rilevanti.

In tale ambito il **rischio** è da ritenersi **alto**.

### Misure di prevenzione dei rischi

✓ **La determinazione a contrarre**, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, così come impone il D. lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione dirigenziale di approvazione degli atti medesimi:

- Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento.
- Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n. 136/2010.

- L'apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella contenente l'offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 dipendenti.
  - L'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere siglate da tutti i membri della commissione, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.
  - La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Conseguenzialmente, del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, deve essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro controinteressato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
  - Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016. Si devono, altresì, elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, a seconda che si tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria.
  - Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento, attestandone la sua legittimità.
  - Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere posti in essere i controlli di cui all'art. 38.
  - Nell'atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli.
  - I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.
- ✓ **Elaborazione dei bandi.** Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti, piuttosto che altri, può aprire o chiudere la partecipazione alle gare a determinate imprese.

È il caso dei cd. *bandi-fotografia*, ovvero dei bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti. Dietro l'elaborazione di una *lex specialis* siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra l'amministrazione appaltante e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "*pilotati*" possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo.

Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici, in applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 che agganciano i requisiti esclusivamente all'oggetto della prestazione.

L'Amministrazione provvede inoltre ad implementare il rispetto **dei protocolli di legalità siglati dalla Regione del Veneto**, con tutti i partecipanti a gare di evidenza pubblica.

I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara pubblica di appalto.

✓ **Per la procedura negoziata**, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo può in particolare introdursi.

L'appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella quale devono essere ben precisate le motivazioni della scelta, che l'oggetto è ricompreso nell'elenco di quelli che si possono affidare in economia e che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia.

✓ **Principio di rotazione**: quando ad un operatore economico viene aggiudicata una procedura, il medesimo soggetto non può più essere invitato nella procedura successiva riguardante la stessa tipologia di affidamento.

Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.

In tutte le procedure di affidamento vanno inoltre rispettate in via generale le seguenti misure preventive:

- Ricorso a Consip e al MEPA o ad analoga centrale di acquisizione della Regione del Veneto.
- Costituzione di un elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi di progettazione: l'Ente fa ricorso ai professionisti iscritti nell'albo della Regione del Veneto. Per servizi diversi ha costituito un proprio elenco, mediante avviso pubblico.
- Distinzione tra responsabile del procedimento e Funzionario firmatario dell'atto finale. La misura viene implementata laddove possibile, in considerazione della presenza in servizio di una sola unità di categoria D. Si è fatto ricorso a nomina di RUP esterni dipendenti dell'Amministrazione regionale, ente controllante.
- Rotazione periodica del responsabile del procedimento. La misura viene implementata laddove possibile, in considerazione della presenza in servizio di una sola unità di categoria D. Si è fatto ricorso a nomina di RUP esterni dipendenti dell'Amministrazione regionale, ente controllante.
- **Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.**

### **5.3 Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo, tempi procedurali e disciplina del conflitto di interessi**

Le disposizioni ad oggi vigenti in tema di **astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio dei rapporti tra l'Ente Parco ed i soggetti esterni** mirano a valorizzare la finalità della prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa attraverso: a) l'astensione dalla partecipazione alla decisione "amministrativa" di soggetti in **conflitto anche potenziali di interessi**.

Pertanto il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L. 190/2012 stabilisce la necessità, tramite il Piano per la prevenzione della corruzione, di monitorare i rapporti tra l'Ente Parco ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedurali: difatti, la stessa legge 190/2012 in merito alla tempistica procedimentale considera l'inerzia dell'amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni amministrazione pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno erariale.

In base alle disposizioni del Dlgs.33/2013 le PA sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale.

### Misure di prevenzione dei rischi

- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente Parco.
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale (direttore o funzionario appositamente delegato ai sensi dell'art. 17 del D. lgs 165/2001).
- Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del direttore o funzionario firmatario dell'atto su espresso atto di delega di funzioni circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L.190/2012.
- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. Si rammenta, a tal fine, che l'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti: soggetto individuato nel Direttore amministrativo di altro Ente Parco.
- Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
- Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali.

Considerato il contesto istituzionale dell'Ente Parco e considerato che non esiste una figura dirigenziale in servizio e che il ruolo del Direttore è attualmente svolto dal Funzionario amministrativo presente presso l'Ente stesso, nei casi in cui l'atto finale produttivo di effetti all'esterno, in applicazione di specifica delega di funzioni ex art. 17 D. lgs 165/2001, è adottato da un funzionario, il potere sostitutivo rimane in capo al Direttore.

#### **Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.**

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del D. Lgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente Parco delle relative attestazioni.



## 5.4 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

In questo ambito vengono ricompresi sia le attività non aventi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, che il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati. In tale ultimo aspetto il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, anche a causa della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Si evidenzia che il comportamento che può essere causa di illegittimità deriva anche dal fatto che, considerato il ridotto numero dei dipendenti, le relative commissioni di "valutazione" sono nella maggior parte dei casi costituite dagli stessi soggetti.

Le attività dell'Ente che si sostanziano in sussidi o sovvenzioni a favore di soggetti pubblici/privati aventi effetto economico diretto, è assolutamente minima. In tale ambito il rischio corruttivo/illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa è considerato **basso**. Quanto alla attività ampliativa non avente effetto economico, essa costituisce una parte importante dell'attività dell'Ente che rilascia:

- pareri, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale istitutiva dei Parchi Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) "NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI "Art. 18 - (Attività edilizie).
- Inoltre esercita, su delega della Regione del Veneto, giusta l'art. 146 comma 6 del Codice dei Beni culturali la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, nell'ambito del procedimento previsto dal succitato articolo D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

### Art.146 – Autorizzazione

1. *I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*
2. *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. omissis*

*6 La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.*

*7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se*

*l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.*

L'attività sopra descritta presenta un carattere parzialmente vincolato e comporta, semmai, l'esercizio di una discrezionalità tecnica, restando escluso l'esercizio di una discrezionalità amministrativa pura o di merito. Il rischio rilevante in essa rinvenibile può essere classificato come **medio** e in tale ambito si ritiene congruo ricorrere **alle misure di prevenzione introdotte e descritte sub. 5.3.**

### **5.5 Altre misure**

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il Regolamento recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone, all'art. 1, che le previsioni in esso contenute sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato D. Lgs. n. 165/2001. Il codice è immediatamente applicabile al personale dipendente dell'Ente, a cui è stata consegnata copia dello stesso. Si darà applicazione, inoltre, al codice di comportamento per i dipendenti della Regione Veneto, adottato con D.G.R. n. 232 del 2 marzo 2020.

## **6. COLLEGAMENTO IL PIANO DELLE PERFORMANCES**

Il sopra descritto programma triennale per la prevenzione della corruzione si collega strettamente con il Piano della performance adottato per il triennio 2021-2023, pubblicato sul sito internet dell'Ente [www.infoparcosile.it](http://www.infoparcosile.it) e a cui si fa integrale rinvio.

Si ribadisce come L'Ente Parco è un Ente di minime dimensioni organizzative e di ben definite e tipiche attività svolte, che gestisce un bilancio per lo più formato da finanziamenti da parte del soggetto controllante.

L'adozione dei piani rientranti nel ciclo della Performance ha dovuto necessariamente tenere conto di questi aspetti ed in particolare della carenza di organico dell'Ente, che rende particolarmente gravoso il tempestivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative recenti adottate in materia per una Amministrazione così strutturata.

## 7. TRASPARENZA

### 7.1 Quadro normativo

La trasparenza ha una posizione primaria nell'attività amministrativa, in primo luogo in quanto concorre ad attuare principi fondamentali quali il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Inoltre informa la disciplina volta a garantire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, comma 3, D.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume così rilievo nella prevenzione della corruzione e nella promozione della cultura della legalità nell'attività pubblica (art. 1 comma 36 legge 190/2012).

Il principale riferimento normativo in materia è il Decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione della Legge n. 190/2012.

Un importante intervento di riforma del D.Lgs n. 33/2013 è stato effettuato con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il D.Lgs n. 33/2013, così come successivamente modificato, ha ampliato il concetto stesso di trasparenza, intesa nel senso di "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

In particolare il D.Lgs n. 97/2016, è intervenuto rafforzando il ruolo della trasparenza nell'organizzazione, nelle attività della pubblica amministrazione e nelle relazioni della stessa con i cittadini.

Di primaria importanza in tal senso sono gli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni dei dati e dei documenti indicati dal D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente".

Altro rilevante istituto, che ha assunto nuove vesti a seguito della riforma, è l'accesso civico generalizzato, quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 5 D.Lgs n. 33/2013, che dà a chiunque il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.Lgs n. 33/2013.

Tale diritto di accesso trova limite nella necessità di evitare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici e privati, oltre ai casi di segreto di Stato e agli altri specifici divieti previsti dalla legge.

Particolare attenzione va prestata, come da indicazioni dell'ANAC (PNA 2019-2021) al rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, in quanto manifestazione dell'intangibilità della sfera privata. Va sempre operato un bilanciamento tra gli interessi in gioco, come da disposizioni del Regolamento UE 679/2016: "*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*". Ulteriori indicazioni in merito vengono fornite nel

senso che il trattamento dei dati personali è consentito, se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento: è necessario quindi che l'amministrazione, prima di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, si assicuri che vi sia un obbligo di legge di pubblicazione, prestando particolare attenzione ai "dati sensibili".

La pianificazione dell'amministrazione in materia di trasparenza è quindi strettamente connessa con la programmazione in materia di prevenzione della corruzione e in questo senso è stata inclusa all'interno del Piano per la Prevenzione della Corruzione dal D.Lgs n. 97/2016.

Si intendono indicare in questa apposita sezione dedicata alla Trasparenza le misure dell'Ente Parco Sile volte alla promozione e all'attuazione della trasparenza, in linea con gli indirizzi del PNA.

## **7.2 Soggetti coinvolti**

L'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Ad oggi l'Ente Parco del Fiume Sile, come sopra esposto, è sprovvisto di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, vista l'opportunità di non aggravare ulteriormente la posizione dell'unico funzionario presente, sul quale ricadono oltre alla funzione di Direttore, tutti i ruoli di responsabilità.

Si rinvia in questo senso a quanto esposto nel paragrafo 3.1.

## **7.3 Modalità operative e di vigilanza**

L'attività di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" è svolta dall'Ufficio Segreteria, che si occupa operativamente dell'inserimento nel sito istituzionale dell'Ente dei documenti e delle informazioni ricevute dagli altri Uffici dell'Ente Parco e della risoluzione di eventuali problematiche di funzionamento dello stesso.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è articolata nelle forme previste dalla normativa di riferimento e contiene tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Ogni Ufficio (Ufficio Ragioneria, Vigilanza, Tecnico e Ambientale) collabora, quindi, nell'ambito di propria competenza nella verifica degli obblighi di pubblicazione e nella trasmissione dei flussi informativi.

Si sottolinea, in ogni caso, che, come già rilevato ampiamente nel paragrafo 3.1 e nel Piano delle Performance 2021-2023, l'Ente Parco ha un solo funzionario e il personale vede attivi 7 dipendenti sui 14 previsti dall'organigramma.

In considerazione di ciò, necessariamente ciascun dipendente apporta il suo contributo nell'individuazione dei termini di pubblicazione e nel controllo degli adempimenti.

Il Responsabile Amministrativo coordina e vigila sull'attività complessiva dell'Ente e sul rispetto principali obblighi di pubblicità.

## 7.4 Obiettivi strategici

L'Ente Parco assicura il suo impegno costante nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, provvedendo a pubblicare i dati e le informazioni obbligatorie nel proprio sito istituzionale.

In vista delle carenze di organico sopra descritte, un primo obiettivo è quello di dotarsi di una figura che ricopra il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, necessario per assicurare un corretto svolgimento delle modalità operative e l'attività di vigilanza.

In secondo luogo l'Ente Parco intende proseguire l'implementazione delle informazioni oggetto di pubblicazione ed ottenere un miglioramento della comunicazione a favore del cittadino, in modo da renderla sempre più tempestiva, efficace e completa.

Di rilievo è l'attività di aggiornamento delle informazioni di maggior interesse per gli utenti del territorio, riportate nelle relative sezioni del sito istituzionale.

E' inoltre in fase di valutazione la possibilità di introdurre l'utilizzo dei social network come forme di comunicazione e di promozione delle attività dell'Ente, in modo da permettere un più agevole accesso da parte dei soggetti esterni ed in particolare dei cittadini alle informazioni di loro interesse.

Infine si evidenzia che, vista l'importanza del rispetto della normativa in ambito di privacy che, come da indicazioni dell'ANAC, va di pari passo con quella in materia di diritto di accesso, l'Ente sta completando l'adeguamento della propria attività anche sotto questo profilo.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Santina Serenella Grande

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)